

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 76-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE AGRIMI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1976

Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — La chiara e convincente relazione del presentatore onorevole senatore Guarino al presente disegno di legge esonera il relatore dal ripetere le motivazioni ivi svolte.

L'alternativa fra il dare davvero contenuto deterrente alla imposizione di un deposito per soccombenza, accrescendone notevolmente l'entità e quello di eliminarlo del tutto ha trovato la Commissione logicamente favorevole alla seconda alternativa.

Certo è che così come oggi disciplinato l'istituto si rivela dannoso ai fini di una instaurazione e celebrazione del processo, libera il più possibile da momenti di intralcio e di appesantimento, nonchè da cause produttrici di interminabili cavilli, del tutto

estranei al sostanziale acclaramento delle effettive ragioni delle parti.

Poichè la formulazione dell'articolo unico della proposta è stata modificata, su suggerimento del Governo e secondo una migliore tecnica legislativa, sancendo l'abrogazione pura e semplice degli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedura civile, si è resa necessaria la predisposizione di una normativa conseguente, intesa ad eliminare il riferimento al deposito per soccombenza in tutte le altre disposizioni.

A ciò provvedono gli articoli da 2 ad 8 del disegno di legge che il relatore si onora di proporre alla vostra approvazione.

AGRIMI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GUARINO

Articolo unico.

È abolito il deposito per il caso di soccombenza previsto dagli articoli 364 primo comma, 398 terzo comma, 651 del codice di procedura civile.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedura civile.

Art. 2.

È abrogato l'articolo 136 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 3.

Il numero 5) primo comma dell'articolo 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, o del decreto di concessione del gratuito patrocinio ».

Art. 4.

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 391 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese ».

(Segue: *Testo del proponente*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata ».

Art. 8.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

« Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata ».